



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.2.2025
COM(2025) 43 final

2025/0024 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla diciassettesima conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento riguardo ad alcuni emendamenti degli articoli e degli allegati della convenzione

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti della convenzione di Basilea in riferimento alla proposta dell'Unione europea di modificare l'allegato IV della convenzione e alla proposta della Federazione russa di modificare l'articolo 6 della convenzione. La prossima riunione si terrà a Ginevra dal 28 aprile al 9 maggio 2025 (17^a riunione della conferenza delle parti). Le due proposte sono già state discusse alla 15^a e alla 16^a riunione della conferenza delle parti, nel giugno 2022 e maggio 2023, e la posizione dell'Unione al riguardo era stata definita dalle decisioni del Consiglio (UE) 2020/1829 del 24 novembre 2020¹, (UE) 2022/1025 del 2 giugno 2022² e (UE) 2023/1007 del 25 aprile 2023³. La prossima riunione della conferenza delle parti richiede l'adozione di una nuova decisione del Consiglio sulle proposte.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ("la convenzione") è stata adottata il 22 marzo 1989 ed è entrata in vigore nel 1992. L'Unione europea e i suoi Stati membri sono parti della convenzione⁴. Le parti vincolate dalla convenzione sono 191.

L'elemento basilare della convenzione è un sistema di controllo per l'esportazione, l'importazione e il transito di alcuni tipi di rifiuti attraverso la procedura di "previo assenso informato". Le esportazioni di rifiuti oggetto della convenzione devono essere notificate in anticipo alle autorità competenti degli Stati membri di importazione e di transito. Le notifiche sono effettuate per iscritto e contengono le dichiarazioni e le informazioni di cui all'allegato V, sezione A, della convenzione. Un'esportazione di rifiuti può essere effettuata solo se e quando tutti gli Stati interessati hanno dato il loro consenso scritto (articolo 6 della convenzione).

¹ Decisione (UE) 2020/1829 del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di modifica dell'allegato IV e di alcune voci degli allegati II e IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento in occasione della quindicesima riunione della conferenza delle parti, e alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in tale riunione per quanto riguarda proposte di modifica dell'allegato IV e di alcune voci degli allegati II, VIII e IX di tale convenzione presentate da altre parti di detta convenzione (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 28).

² Decisione (UE) 2022/1025 del Consiglio, del 2 giugno 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento per quanto riguarda talune modifiche dell'articolo 6, paragrafo 2, di tale convenzione (GU L 172 del 29.6.2022, pag. 11).

³ Decisione (UE) 2023/1007 del Consiglio, del 25 aprile 2023, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento per quanto riguarda talune modifiche degli articoli e degli allegati di tale convenzione (GU L 136 del 24.5.2023, pag. 57).

⁴ Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) del 22 marzo 1989 (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1).

Il sistema di controllo previsto dalla convenzione si applica ai rifiuti pericolosi definiti all'articolo 1 ed elencati nell'allegato VIII della convenzione, così come ai rifiuti elencati nell'allegato II, ossia i rifiuti domestici, i residui derivanti dall'incenerimento dei rifiuti domestici, determinati rifiuti di plastica e i rifiuti non pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La convenzione contiene nell'allegato IX anche un elenco di rifiuti che non rientrano nel suo ambito di applicazione e sistema di controllo, a meno che non contengano sostanze appartenenti a una categoria di cui all'allegato I in concentrazioni tali da presentare una delle caratteristiche pericolose di cui all'allegato III.

2.2. La conferenza delle parti

La conferenza delle parti della convenzione di Basilea è il principale organo decisionale della convenzione. Essa ha il potere di modificare gli allegati della convenzione e si riunisce ogni due anni.

2.3. Le proposte di emendamento della convenzione

Emendamento dell'allegato IV della convenzione proposto dall'Unione

Il riesame degli allegati I, III e IV e degli aspetti pertinenti dell'allegato IX della convenzione è stato avviato dalla 12^a riunione della conferenza delle parti (COP12) con decisione BC-12/1⁵.

La 13^a riunione della conferenza delle parti (COP13) ha deciso di istituire un gruppo di lavoro di esperti per il riesame dei suddetti allegati.

Il gruppo di lavoro ha presentato alle parti una serie di raccomandazioni e opzioni da tenere in considerazione se intendono presentare alla COP proposte volte a modificare e chiarire le descrizioni delle operazioni di smaltimento di cui all'allegato IV della convenzione. Se adottate, le proposte si tradurranno in maggiore chiarezza giuridica e pertanto agevoleranno i controlli delle spedizioni di rifiuti e la prevenzione delle spedizioni illegali; sosterranno inoltre una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti a livello mondiale e contribuiranno alla transizione verso un'economia circolare mondiale.

A seguito della decisione (UE) 2020/1829 del Consiglio, il 3 dicembre 2020 è stata presentata a nome dell'Unione una proposta di emendamento dell'allegato IV da discutere alla COP15, il cui scopo era migliorare l'attuazione della convenzione, in particolare modificando le definizioni delle operazioni di gestione dei rifiuti e dei rifiuti da controllare, che figurano negli allegati della convenzione. La proposta è stata discussa alla COP15 e alla COP16 nel giugno 2022 e maggio 2023: in quella sede molte parti hanno espresso riserve su alcuni aspetti della proposta, in particolare riguardo l'inclusione della "preparazione per il riutilizzo" come nuova operazione di gestione dei rifiuti, l'introduzione nell'allegato IV di operazioni che precedono altre operazioni ("operazioni intermedie") e l'introduzione di una clausola generale per le operazioni non contemplate da altre operazioni elencate nell'allegato. Per approfondire l'esame della proposta sarà pertanto necessario discuterla ulteriormente alla 17^a conferenza delle parti.

Se approvati dalla conferenza delle parti, gli emendamenti dell'allegato IV della convenzione dovranno essere recepiti nella direttiva quadro dell'UE sui rifiuti⁶ (elenco delle operazioni di

⁵ Per maggiori informazioni, consultare il sito web della convenzione di Basilea: <http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/LegalClarity/ReviewofAnnexes/AnnexesI,III,IVandrelatedaspectsofAnnexes/tabid/6269/Default.aspx>

⁶ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

gestione dei rifiuti corrispondente all'allegato IV della convenzione) ed eventualmente nel regolamento (UE) 2024/1157⁷.

Emendamento dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione proposto dalla Federazione russa

La Federazione russa ha presentato una proposta da sottoporre alla conferenza delle parti nella sua 15^a riunione, intesa a modificare l'articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della convenzione ("l'atto previsto")⁸. La proposta era all'ordine del giorno anche della 16^a riunione della conferenza delle parti.

La proposta della Federazione russa è stata discussa alla 15^a e alla 16^a riunione della conferenza delle parti. Conformemente alle decisioni del Consiglio (UE) 2022/1025, del 2 giugno 2022, e (UE) 2023/1007, del 25 aprile 2023, l'Unione non ha sostenuto la proposta (per ulteriori informazioni si veda la sezione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in appresso). Anche diverse parti che condividono gli stessi principi non hanno sostenuto la proposta della Federazione russa. Altre parti si sono invece dichiarate favorevoli.

A seguito di queste discussioni la conferenza delle parti ha deciso di rinviare l'esame della proposta russa dapprima alla COP16 e poi, in quella sede, alla COP17.

Nell'ottobre 2024 la Federazione russa ha presentato una proposta aggiornata di emendamento dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione, che non modifica il nucleo della sua proposta ma il termine temporale, portandolo da 30 a 90 giorni.

La prima frase dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione così recita: *"Lo Stato di importazione risponde per iscritto a chi ha inviato la notifica, acconsentendo al movimento con o senza condizioni, negando l'autorizzazione al movimento oppure richiedendo ulteriori informazioni."*

La Federazione russa propone di modificare questa frase aggiungendo un termine di 90 giorni entro il quale lo Stato di importazione deve rispondere all'autore della notifica (autorizzando la spedizione prevista, negando l'autorizzazione alla spedizione o richiedendo ulteriori informazioni); propone inoltre di sopprimere la virgola (",") tra *"condizioni"* e *"negando"*, per sostituirla con *"oppure"*.

La convenzione è attuata nell'Unione mediante i regolamenti (CE) n. 1013/2006⁹ e (UE) 2024/1157¹⁰ sulle spedizioni di rifiuti¹¹. Qualsiasi emendamento della convenzione entrerebbe in vigore nell'UE dopo essere stato attuato mediante modifiche di tali regolamenti.

Le attuali norme che si applicano all'Unione e ai suoi Stati membri prevedono già un termine di 30 giorni entro il quale lo Stato di importazione deve rispondere a chi notifica

⁷ Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024).

⁸ La proposta è consultabile sul sito web della convenzione di Basilea: <http://www.basel.int/TheConvention/Communications/tabid/1596/Default.aspx>

⁹ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj>).

¹¹ Il regolamento (UE) 2024/1157 è entrato in vigore il 20 maggio 2024, ma la maggior parte delle sue disposizioni inizieranno ad applicarsi nel 2026. Fino ad allora resta d'applicazione il regolamento (CE) n. 1013/2006.

(cfr. articolo 8 del regolamento (CE) n. 1013/2006). Ciò vale anche per gli altri paesi OCSE, come previsto dalla decisione OCSE¹².

Per l'Unione, l'unica conseguenza pratica degli emendamenti proposti dalla Federazione russa riguarderebbe la procedura per l'esportazione dei rifiuti notificati da e verso paesi non appartenenti all'OCSE. Poiché l'esportazione dei rifiuti di cui agli allegati VIII e II della convenzione verso paesi non appartenenti all'OCSE è vietata dal regolamento sulle spedizioni di rifiuti, l'emendamento introdotto dalla proposta russa riguarderebbe soltanto i "rifiuti non elencati", che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv), del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, sono soggetti alla procedura del "previo assenso informato". L'emendamento proposto dalla Federazione russa significherebbe che, in questi casi, lo Stato di importazione dovrebbe rispondere entro 90 giorni all'autore della notifica di una spedizione dall'Unione a destinazione di un paese non appartenente all'OCSE.

Procedure di emendamento della convenzione

La procedura di emendamento della convenzione è regolata dall'articolo 17 della stessa. Gli emendamenti devono essere adottati in una riunione della conferenza delle parti e diventano vincolanti per le parti che depositano i loro strumenti di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, della convenzione, che così recita: *"Gli strumenti di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione degli emendamenti sono depositati presso il Depositario. Gli emendamenti adottati conformemente ai precedenti paragrafi 3 o 4 entrano in vigore fra le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo che il Depositario ha ricevuto il loro strumento di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione da almeno i tre quarti delle Parti che li hanno accettati o da almeno i due terzi delle Parti al protocollo in questione che li hanno accettati, salvo disposizione contraria nel protocollo in questione. Per ogni altra Parte, gli emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito, ad opera della Parte in questione, del suo strumento di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione degli emendamenti"*. È pertanto necessaria la ratifica, l'approvazione, la conferma formale o l'accettazione di tre quarti delle parti della convenzione (quindi 144 parti) affinché qualsiasi emendamento della convenzione entri in vigore.

Finora il testo della convenzione è stato modificato solo una volta, mediante l'aggiunta dell'articolo 4A e la successiva aggiunta dell'allegato VII ("divieto di Basilea"). Tale emendamento è stato approvato dalla conferenza delle parti nella sua terza riunione del 1995 ed è entrato in vigore nel 2019 per le parti che l'hanno ratificato.

La procedura di emendamento degli allegati della convenzione è regolata dall'articolo 18 della stessa ed è meno onerosa. L'emendamento di un allegato prende effetto per tutte le parti della convenzione che non notificano l'impossibilità di accettarlo entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'adozione.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Emendamento dell'allegato IV della convenzione proposto dall'Unione

In linea con la decisione (UE) 2020/1829 del Consiglio, del 24 novembre 2020, l'Unione ha presentato una proposta di emendamento dell'allegato IV e di alcune voci degli allegati II e IX della convenzione, che contiene, tra gli altri, i seguenti elementi:

¹² Decisione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0266>

- inclusione di 1) un'introduzione generale in cui è fatta chiara distinzione tra i termini "smaltimento finale" e "recupero", e 2) chiarimenti sul fatto che sono contemplate, indipendentemente dal loro status giuridico e dal considerarle o meno ecologicamente corrette, tutte le operazioni di gestione dei rifiuti che si verificano o che potrebbero verificarsi nella pratica, e che sono contemplate ugualmente le operazioni che precedono altre operazioni ("operazioni intermedie");
- inclusione di titoli e testi introduttivi che chiariscano cosa si intende per "operazioni di mancato recupero" (allegato IV A) e "operazioni di recupero" (allegato IV B); e
- chiarimenti sulle operazioni esistenti e introduzione di nuove operazioni nell'allegato IV, allo scopo, tra l'altro, di aggiornare e chiarire le descrizioni delle operazioni in linea con gli sviluppi scientifici, tecnici e di altra natura avvenuti successivamente all'adozione della convenzione nel 1989, e assicurare, grazie all'introduzione di norme generali, che tutte le operazioni non specificamente menzionate siano contemplate dalle disposizioni della convenzione.

La proposta persegue i seguenti obiettivi:

- assicurare che i meccanismi di controllo idonei della convenzione siano pienamente applicabili e, pertanto, se adottati, migliorerebbero i controlli sulle spedizioni di rifiuti e faciliterebbero la prevenzione delle spedizioni illegali,
- migliorare la chiarezza giuridica e la comprensione e l'interpretazione condivise dalle parti riguardo alle operazioni di gestione dei rifiuti;
- sostenere una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti a livello mondiale e contribuire alla transizione verso un'economia circolare mondiale.

L'Unione dovrebbe continuare a sostenere i suddetti obiettivi, ma tenendo conto dell'opposizione espressa da molte parti nella COP15 e nella COP16, in particolare per quanto riguarda l'inclusione di nuove operazioni, quali la preparazione per il riutilizzo e le operazioni disciplinate dalla clausola generale, l'Unione dovrebbe dar prova di flessibilità, per esempio rinviando la discussione sui temi più controversi e cercando un accordo sui restanti aspetti della proposta.

In caso altre parti proponessero emendamenti dei pertinenti allegati suscettibili di conseguire gli stessi obiettivi che sottendono alla proposta dell'Unione, l'Unione dovrebbe mostrarsi aperta a valutare tali proposte e potrebbe, in linea di principio, sostenerle.

La posizione proposta è in linea con l'obiettivo dell'UE di guidare, con la propria azione, la transizione mondiale verso un'economia circolare. La posizione dell'Unione è necessaria dato che il settore interessato dagli emendamenti proposti della convenzione è di sua competenza esclusiva: l'oggetto degli emendamenti proposti rientra infatti nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione, nella fattispecie la direttiva quadro sui rifiuti¹³ (in particolare gli allegati I e II) e il regolamento (UE) 2024/1157. Gli emendamenti proposti rischiano di incidere su norme comuni o di modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE e rientrano pertanto nella competenza esclusiva dell'Unione.

¹³ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Emendamento dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione proposto dalla Federazione russa

L'Unione non dovrebbe sostenere l'emendamento dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione, proposto dalla Federazione russa. Questa posizione è in linea con quella concordata per la COP15 con decisione del Consiglio (UE) 2022/1025 del 2 giugno 2022 e per la COP16 con decisione del Consiglio (UE) 2023/1007 del 25 aprile 2023.

La prima parte dell'emendamento (termine di 90 giorni entro il quale il paese di importazione deve rispondere all'autore della notifica) non comporterebbe particolari vantaggi per l'Unione e i suoi Stati membri, dato che le norme dell'Unione, in conformità con la decisione OCSE, impongono già un termine di 30 giorni in questo caso.

La seconda parte dell'emendamento (che sostituisce una virgola con "oppure") non sembra essere necessaria e creerebbe incertezza giuridica. L'attuale formulazione è sufficientemente chiara: lo Stato di importazione ha tre possibilità di risposta all'autore della notifica (acconsentire al movimento, negare l'autorizzazione al movimento oppure richiedere ulteriori informazioni) e non occorre pertanto modificare questa frase.

Il processo di emendamento della convenzione è molto oneroso e dispendioso in termini di tempo, soprattutto perché impone a ciascuna parte di avviare il processo interno di ratifica e richiede che i tre quarti delle parti abbiano ratificato l'emendamento perché possa entrare in vigore. Questo emendamento potrebbe anche avere, in ultima analisi, un impatto limitato, in quanto gli emendamenti sono vincolanti solo per coloro che li ratificano. L'emendamento proposto, pertanto, non riguarda temi prioritari per l'Unione e i suoi Stati membri e non migliorerebbe l'efficacia della convenzione, avviando piuttosto un processo lungo e oneroso all'interno della convenzione e per le sue parti.

Pur non sostenendo gli emendamenti proposti, l'Unione dovrebbe continuare a sottolineare la necessità che le parti promuovano un migliore funzionamento della procedura di previo assenso informato nel quadro della convenzione. Si potrebbe, ad esempio, fissare un'altra tempistica per le risposte a chi invia la notifica, in particolare per i paesi di transito, promuovere l'uso di sistemi di scambio elettronico di dati o integrare nel quadro della convenzione il concetto di "impianti dotati di autorizzazione preventiva", che deriva dalla decisione dell'OCSE sui movimenti transfrontalieri di rifiuti. La convenzione ha già avviato una serie di processi su tali questioni, tra cui uno per migliorare la procedura di previo assenso informato avviato in occasione della COP15 su iniziativa dell'Unione. L'Unione dovrebbe sottolineare l'importanza di questo processo per risolvere diverse questioni relative all'attuazione della convenzione e invitare tutte le parti a parteciparvi.

La posizione proposta è in linea con l'obiettivo dell'UE di guidare, con la propria azione, la transizione mondiale verso un'economia circolare. La posizione dell'Unione è necessaria dato che il settore interessato dagli emendamenti proposti della convenzione rientra nella sua competenza esclusiva: l'oggetto degli emendamenti proposti rientra infatti nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione, nella fattispecie il regolamento (UE) 2024/1157, in particolare l'articolo 9. Gli emendamenti proposti rischiano di incidere su norme comuni o di modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE e rientrano pertanto nella competenza esclusiva dell'Unione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*¹⁴.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La conferenza delle parti della convenzione di Basilea è un organo istituito dalla convenzione.

Gli atti che la conferenza delle parti è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Se adottati, gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 18 della convenzione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti e sulla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Il regolamento attua la convenzione stabilendo, tra l'altro, le procedure per le esportazioni dall'UE, le importazioni nell'UE e le spedizioni tra Stati membri.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo e il contenuto principali degli atti previsti riguardano la tutela dell'ambiente. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

¹⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla diciassettesima conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento riguardo ad alcuni emendamenti degli articoli e degli allegati della convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ("la convenzione") è entrata in vigore nel 1992 ed è stata conclusa dall'Unione con decisione 93/98/CEE del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento¹⁵.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera b), della convenzione, la conferenza delle parti esamina e adotta, se del caso, emendamenti della convenzione.
- (3) Alla 15^a e 16^a riunione, tenutesi rispettivamente nel giugno 2022 e maggio 2023, la conferenza delle parti ha valutato una proposta di emendamenti dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione, presentata dalla Federazione russa. La conferenza delle parti ha deciso di rinviare l'esame della proposta alla riunione successiva.
- (4) Nell'ottobre 2024 la Federazione russa ha presentato una proposta leggermente modificata da discutere alla 17^a riunione della conferenza delle parti, che si terrà nell'aprile-maggio 2025. Tale proposta è intesa a fissare a 90 giorni il termine entro il quale lo Stato di importazione deve rispondere a chi notifica una spedizione di rifiuti, ed è intesa a includere altre modifiche presentate come editoriali.
- (5) A nome dell'Unione è stata presentata una proposta di emendamento dell'allegato IV e di alcune voci degli allegati II e IX della convenzione, discussa dalla conferenza delle parti alla 15^a riunione del giugno 2022. La proposta ha lo scopo, tra le altre cose, di modificare e chiarire la descrizione delle operazioni di smaltimento elencate nell'allegato IV della convenzione, e in particolare di: includere un'introduzione generale che distingua chiaramente i termini "mancato recupero" e "recupero"; includere titoli e testi introduttivi che chiariscano cosa si intende per "operazioni di mancato recupero" (allegato IV A) e "operazioni di recupero" (allegato IV B); aggiornare e chiarire le descrizioni delle operazioni in linea con gli sviluppi scientifici, tecnici e di altra natura avvenuti successivamente all'adozione della convenzione nel

¹⁵ GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1.

1989; assicurare, grazie all'introduzione di norme generali, che tutte le operazioni non specificamente menzionate siano contemplate dalle disposizioni della convenzione. La conferenza delle parti ha deciso di continuare a esaminare la proposta alla riunione successiva.

- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione alla 17^a riunione della conferenza delle parti in merito alle suddette proposte, poiché, trattandosi di emendamenti del testo e degli allegati della convenzione, hanno effetti giuridici. Se adottati dalla conferenza delle parti, gli atti previsti vincoleranno l'Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul diritto dell'Unione, in particolare imponendo modifiche della direttiva 2008/98/CE¹⁶ e del regolamento (UE) 2024/1157¹⁷.
- (7) Per quanto riguarda gli emendamenti dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione proposti dalla Federazione russa, l'Unione non dovrebbe sostenerli in quanto non contribuirebbero ad affrontare i problemi che considera prioritari per il funzionamento della convenzione. Inoltre, gli emendamenti del testo della convenzione richiedono un processo lungo e oneroso per entrare in vigore, che sembra sproporzionato avviare per un emendamento dal valore aggiunto molto limitato o nullo. L'Unione dovrebbe piuttosto continuare a sostenere le iniziative volte a migliorare il funzionamento della procedura di "previo assenso informato", attualmente in corso nell'ambito della convenzione, a condizione che siano in linea con le politiche e gli obiettivi generali dell'Unione e che non richiedano un emendamento della convenzione.
- (8) Per quanto riguarda la proposta di emendamento dell'allegato IV e di alcune voci degli allegati II e IX, l'Unione dovrebbe continuare a sostenerne l'adozione. Al fine di giungere a un consenso sulla proposta, l'Unione dovrebbe dar prova di flessibilità, in particolare per quanto riguarda le misure proposte la cui adozione difficilmente avrà un sostegno sufficiente alla prossima conferenza delle parti. Tale flessibilità si può tradurre, per esempio, nel rinvio della discussione sui temi più controversi (come la preparazione per il riutilizzo e le operazioni disciplinate dalla clausola generale), nella ricerca di un accordo sui restanti aspetti della proposta e nel sostegno a eventuali emendamenti suggeriti da altre parti, a condizione che possano conseguire gli stessi obiettivi delle proposte dell'Unione relative all'allegato IV della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- 1. La posizione da adottare a nome dell'Unione alla 17^a riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea è la seguente:
 - (a) l'Unione non sostiene gli emendamenti dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione, presentati dalla Federazione russa. L'Unione sostiene le iniziative volte a migliorare il funzionamento della procedura di "previo assenso informato", a condizione che siano in linea con le politiche e gli obiettivi generali dell'Unione e che non richiedano un emendamento della convenzione;

¹⁶ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

¹⁷ Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024).

- (b) l'Unione continua a sostenere l'adozione degli emendamenti dell'allegato IV e di alcune voci degli allegati II e IX della convenzione. Se necessario per ottenere il consenso su un emendamento dell'allegato IV, l'Unione potrebbe dar prova di flessibilità e accettare di discostarsi dalla proposta presentata alla COP15, purché l'emendamento contribuisca ad aumentare la chiarezza giuridica dell'allegato e all'attuazione dei meccanismi di controllo della convenzione e non pregiudichi il regime giuridico dell'UE in materia di gestione e spedizione dei rifiuti.

Articolo 2

Alla luce dell'andamento della 17^a riunione della conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all'articolo 1 durante riunioni di coordinamento sul posto.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*